ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 91/2026

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

E p.c.

All' A.G.R.E.A
agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' APPAG Trento
appag@pec.provincia.tn.it

All' ARCEA
protocollo@pec.arcea.it

All' ARPEA
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' A.R.T.E.A
Artea@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A
protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo Pagatore della Regione Lombardia OPLO
opr@pec.regione.lombardia.it

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano – OPPAB
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' ARGEA
argea@pec.agenziaargea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli-Venezia Giulia
opr@certregione.fvg.it

Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste
aoo.disr@pec.masaf.gov.it

Al Coordinatore Commissione Politiche Agricole Regione Veneto Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it

Documento pubblico

ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Alla Direzione Coordinamento
Sede

A RTI Lotto 2 -
protocollo-lotto2@pec.it

A Leonardo SpA
cybersecurity@pec.leonardo.com

Oggetto: Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 – "Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.". Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori agricoli per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante

1. PREMESSA

Con il Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 sono state introdotte una serie di misure di sostegno urgenti volte a sostenere la liquidità e la continuità operativa delle imprese interessate e a preservarne la capacità produttiva, tra le quali, all'art. 6, un contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori agricoli per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante.

In particolare, alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

Gli aiuti concessi in conformità al decreto stesso sono concessi come regime di aiuto di Stato SA.123714 (2026/N) notificato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla Commissione europea recante "*Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 final adottata il 29 aprile 2026 "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente*"". L'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.1 non deve superare 50.000,00 euro per impresa.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e la concessione dell'aiuto previsto dall'art. 6 del Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 e in conformità e attuazione delle disposizioni della delibera n. 57 del 27 ottobre 2026 del Direttore AGEA.

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE E LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della delibera n. 57 del 27 ottobre 2026 del Direttore AGEA.

Per accedere al contributo i soggetti beneficiari presentano domanda all'Organismo Pagatore AGEA esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima AGEA.

Tramite il modello di domanda riportato in allegato (cfr. quadro B del modello di domanda riportata in Allegato A) il beneficiario è tenuto a riportare le fatture relative esclusivamente alle spese ammissibili elencate all'art. 3, comma 3, della delibera n. 57 del 27 ottobre 2026 del Direttore AGEA.

Per la campagna 2026 è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60 milioni di euro.

L'importo dell'aiuto riportato nel quadro B della domanda pari al 20% dell'importo delle fatture della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, se del caso, è riparametrato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera n. 57 del 27 ottobre 2026 del Direttore AGEA, nel limite dello stanziamento di 60 milioni di euro previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193. A tale fine l'Organismo Pagatore AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

Per ciascuna impresa beneficiaria l'importo nominale complessivo dei contributi concessi non può superare i 50.000 euro, ai sensi del par. 63 della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026.

3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELL'AIUTO

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, anche tramite il CAA mandatario, un modulo precompilato contenente le informazioni anagrafiche del richiedente, acquisite dal Fascicolo Aziendale ai sensi del capitolo 1 della Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026 che richiama, tra l'altro, l'articolo 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale www.sian.it utilizzando le procedure e la modulistica disponibili nel SIAN, necessarie alla compilazione della domanda.

Il beneficiario, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00, dichiara, direttamente nella piattaforma e più precisamente, nel quadro B del modello di domanda riportata in Allegato A, che il gasolio e/o la benzina, oggetto della domanda di contributo, sono stati impiegati

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

esclusivamente per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole e che le fatture riportate sono conformi alle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) presenti nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Il beneficiario può allegare le fatture in formato:

- *XML*
- *".p7m"*
- *PDF*

Nel caso in cui si allega la fattura in formato *XML*, presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, il sistema automaticamente carica le informazioni della fattura:

- numero fattura nel formato nnnn/2026,
- data fattura nel formato gg/mm/2026,
- soggetto emittente (PIVA),
- denominazione soggetto emittente,
- importo imponibile (IVA esclusa).

Laddove la fattura sia comprensiva anche di importi non afferenti a gasolio e benzina ammissibili ai sensi il beneficiario deve indicare l'importo effettivo nell'apposito campo della domanda.

Nel caso in cui si allega la fattura in formato *PDF*, è necessario inserire, nell'applicativo messo a disposizione, le informazioni della fattura sopra indicate.

Si considerano ammissibili anche fatture emesse con data successiva al 15 ottobre 2026 purché riferibili a gasolio e benzina consegnati entro il 15 ottobre 2026, in quanto il diritto al credito sorge al momento della consegna del bene, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera a del T.U. IVA può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

In tale ultimo caso è obbligatorio indicare nel quadro B della domanda, il/i documenti di trasporto / bolle di consegna (DDT) indicando il numero DDT e la data (nel formato gg/mm/2026).

Con riferimento alle fatture prodotte in formato PDF, ai fini dei controlli qualitativi e di congruità tra il dato indicato in fattura e quanto dichiarato dal beneficiario così come risultanti nell'applicativo, AGEA, si avvale anche di appositi algoritmi di intelligenza artificiale.

In caso di fatture emesse oltre la data del 15.10.2026, il parametro di riferimento per i controlli di cui sopra sarà costituito dal numero del documento di trasporto DDT/ bolla di consegna, così come risultante dalle fatture. Laddove il numero del DDT non sia riportato in fattura, è onere del beneficiario allegare, alla domanda, il DDT/Bolla di consegna.

La domanda di aiuto può essere presentata a partire **dal 28 ottobre 2026 e fino al 20 novembre 2026**.

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

4. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Vista la disposizione dell'art. 8, comma 3, della delibera n. 57 del 27 ottobre 2026 del Direttore AGEA e considerate le condizioni di straordinarietà e urgenza poste a fondamento del Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, le verifiche indicate nel predetto articolo ai fini della concessione dell'aiuto ai beneficiari sono effettuate nei successivi 30 gg. dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 19.

Nell'ambito di dette verifiche, l'Organismo Pagatore AGEA si riserva, in presenza di eventuali somme indebitamente concesse, di procedere al relativo recupero anche avvalendosi, ove possibile, della procedura di compensazione automatica con altri aiuti/sussidi attraverso il sistema del Registro Nazionale dei debitori Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata, in conformità alle disposizioni

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato e che sia presente nel registro delle imprese (tramite il fascicolo aziendale);
2. che il richiedente sia agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087;
3. esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
4. che le fatture allegate alla domanda siano coerenti con quanto riportato nel quadro B della domanda.

L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall' Organismo Pagatore AGEA.

Il contributo in questione, in applicazione di quanto indicato al primo capoverso, non è cumulabile con aiuti il cui cumulo determina il superamento dell'intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/2472.

Il contributo è cumulabile:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del suddetto Decreto-legge a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472.

c) con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle eventuali suddette agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore

Christian Patti

CHRISTIAN
PATTI
27.10.2026
16:42:30
GMT+00:00

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) 651/2014 - Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Reg. (UE) n.2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) 2022/2472 - Regolamento della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la sezione 2.1. "Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura".

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

n. 165/1999;

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto-legge 22 maggio 2026 n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» - articolo 2, comma 2 «Credito d'imposta per il carburante agricolo»;
- Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193 – "Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.";
- Delibera n. 57 del 27 ottobre 2026 del Direttore AGEA.

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto MASAF 21 febbraio 2024 n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività;
- Circolare AGEA prot. n. 29528 del 12 aprile 2024 - Disciplina attuativa del D.M. n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- Circolare AGEA prot. n. 39850 del 16 maggio 2025 - Circolare integrativa della Circolare Agea n. 29528 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 11, comma 1, lett. d) Del decreto ministeriale 21 febbraio 2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio della

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

loro attività.";

- Circolare AGEA prot. n. 73919 del 25 settembre 2025 - Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026;
- Circolare AGEA prot. n. 103340 del 18 dicembre 2025 - modifica del paragrafo 2.14 della Circolare Agea nr. 73919 del 25/09/2025;
- Istruzioni Operative n. 122 del 11 novembre 2025 dell'OP AGEA (ORPUM n. 0090535) – Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2026;

Documentazione antimafia

- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;
- Nota del ministero dell'interno prot. 007541 del 13 giugno 2025 (prot. AGEA n. 47942 del 13 giugno 2025) avente ad oggetto "richiesta di parere in merito alla soglia da applicare agli interventi finanziati dal fondo FEAGA e FEASR ai sensi del d.lgs. 159/2011";
- lettera di AGEA coordinamento agli OPR avente ad oggetto" Richiesta di parere in merito alla soglia da applicare agli interventi finanziati dal fondo FEAGA e FEASR ai sensi del d.lgs. 159/2011" in cui

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

viene precisato che nel caso di erogazioni di fondi europei e nazionali destinati ad aiuti zootecnici ovvero non connessi alla disponibilità di un terreno agricolo - soccorrendo il disposto di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) - l'acquisizione della certificazione antimafia è prevista nel caso di erogazioni di importi superiore a 150.000 €.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234

  Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dell'aiuto

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

In attuazione della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026 recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente", l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 50.000 euro, sino al 31 dicembre 2026. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti a norma della sezione 2.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente 50.000 euro per impresa, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo non è concesso.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115[1].

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti[1] secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti percepiti nel Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica [1];
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili,

1 [1] Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), chesaranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

2 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Documento pubblico

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;

3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

Allegato 2.2 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

	dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

	prima della revoca.

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

INDICE

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 91/2026 1
1. PREMESSA 2
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE E LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO 3
3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELL'AIUTO 3
4. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 5
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI 7
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea 7
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti) 7
Fascicolo Aziendale 8
Documentazione antimafia 9
Registro Aiuti di Stato 10
Durc (documento unico regolarità contributiva) 10
Regolarità fiscale 11
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dell'aiuto 11
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) 11
Allegato 2.2 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) 12
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 13

Documento pubblico